

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

- Sezione Lavoro -

Ricorso ex art 414 cpc con contestuale domanda cautelare ex art. 700 cpc

Per i sig.ri Anna Perinelli (PRNNNA61H69H501X), **Walter Lupi** (LPUWTR60S07H501W), **Luigi Merli** (MRLLGU60R01G337L), **Bruno Aprea** (PRABRN61C27H501Z), **Silvana Ciccomascolo** (CCCSVN57E70I158S), **Marina Colaizzi** (CLZMRN64P65A481A), **Giancarlo Cricchi** (CRCGCR64P05A315H), **Marco Di Giuseppe** (DGSMRC71L19H501H), **Giuseppe Fallerini** (FLLGPP69A19H501P), **Sabrina Funaro** (FNRSRN67C61H501W), **Maria Grazia Picone** (PCNMGR63R47H501G), rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati antistatari **Pietro Adami** (C.F. DMAPTR67C06H501Y – pec pietroadami@ordineavvocatiroma.org) e **Annalisa Elia** (C.F. LEINLS74R63G553F – pec annalisaelia@ordineavvocatiroma.org), ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, Corso d'Italia n. 97, giusta procura rilasciata su foglio separato in conformità alla normativa sul processo civile telematico;

- Ricorrenti

– Contro: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (C.F. 97047140583.), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12

- Resistente –

FATTO

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (attualmente Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in acronimo



MAT*TM) è stato istituito ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 300/1999 ove si prevede espressamente al comma 1 *“E' istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.”* (doc.1)

2. Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che *“Al Ministero sono trasferite con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o agenzie...”*

3. L'articolo 55, comma 1, lett. a) e b) d.lgs n. 300/1999, nel dettare i tempi di attuazione della nuova normativa, prevede che con decorrenza dalla nomina del primo Governo successivo all'entrata in vigore del medesimo d.lgs n. 300/1999 è istituito il nuovo Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e contestualmente sono soppressi sia il Ministero dell'ambiente sia il Ministero dei lavori pubblici. Per completezza si precisa che successivamente il DPCM 10 aprile 2001, nel dare anticipata attuazione a talune disposizioni del d.lgs 300, ha stabilito, all'articolo 1, comma 2, che l'operatività delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 3, del d.lgs n. 300/1999 decorre dal 1° giugno 2001 (doc.2).

Nell'ambito del nuovo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio lo svolgimento delle funzioni della difesa e dell'assetto del territorio assumono una rilevanza fondamentale nella definizione delle competenze della nuova struttura (art. 35 lett. e del dlgs 300/99).

4. Le funzioni relative alla tutela del territorio erano svolte in precedenza dal Ministero dei lavori pubblici in base alle disposizioni della legge n. 183/1989 sulla difesa del suolo, che ha previsto tra l'altro l'istituzione (articolo 7) di un'apposita Direzione generale della difesa del suolo.

5. I ricorrenti, sono attualmente dipendenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. **Prima del 1999 svolgevano il medesimo servizio presso la sopradetta Direzione generale della difesa del suolo (doc.3-4).**



Essi sono dunque entrati a far parte del MATTM fin dalla sua prima istituzione.

6. Con bando del 15 novembre 2019 (**doc.5**) , il MATTM ha indetto *“una procedura selettiva interna per titoli, per complessive n. 251 unità, concernente gli sviluppi economici — Anno 2019 del personale del Ministero”* (art.1).

*“La domanda di partecipazione alla procedura selettiva, dovrà essere ... inviata entro e non oltre il **29 novembre 2019**”*(art.3).

Si tratta di una normale procedura di progressione orizzontale, che di fatto è finalizzata a concedere aumenti stipendiali.

Questi aumenti, a seguito delle riforme, vengono concessi in base ai titoli e meriti, tra cui rilevante è l'anzianità di servizio. E' in relazione al computo di tale anzianità di servizio che sorge il problema di cui al presente ricorso, proposto anche in via di urgenza. Infatti il bando appare trattare in modo diverso i lavoratori dei due enti confluiti nel MATTM: agli ex dipendenti del Ministero dell'Ambiente riconosce l'anzianità pre-1999, agli ex dipendenti del Ministero dei Lavori Pubblici non la riconosce.

7. La norma contestata è l'art. 7 del bando, comma 3, laddove vengono elencati i titoli valutabili. Al punto 1a) si legge:

1.a) *Attività svolta nel Ministero anche in posizione di comando e/o distacco, nonché nelle strutture confluite in esso.*

*Il punteggio relativo tiene conto anche del servizio prestato presso la Direzione Generale per la Difesa del Suolo, dell'ex Ministero dei Lavori Pubblici, **a far data dal 14 settembre 1999** (data di entrata in vigore del d.lgs. n.300 del 30 luglio 1999) e dell'Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare, dell'ex Ministero della Marina Mercantile, a far data dall'1 gennaio 1994 (data di entrata in vigore della legge n. 537 del 24 febbraio 1993), nonché delle attività svolte nei periodi di comando e/o distacco prestati presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dal personale successivamente inquadrato nei ruoli di questo Ministero”.*



8. Insomma, per i ricorrenti, già dipendenti del soppresso Ministero dei Lavori Pubblici, solo il periodo a far data dal 14 settembre 1999 risulta computabile ai fini del punteggio 1a) (per il quale è attribuito un punteggio di **0,80** per anno), mentre i periodi pregressi sarebbero valutati diversamente (0,30 per anno). La lettera 1.a) è infatti quella che riguarda il servizio prestato nell'Amministrazione di appartenenza per il quale è attribuito un punteggio di 0,80 per anno, mentre al servizio presso altra P.A. (lettera 1.b) è attribuito un punteggio di 0,30 per anno.

La medesima limitazione non è prevista per i colleghi dei ricorrenti, già dipendenti del soppresso Ministero dell'Ambiente, per i quali l'anzianità di servizio prestata prima dell'istituzione del MATTM è valutata come servizio prestato presso l'amministrazione di attuale appartenenza.

La norma del bando è profondamente discriminatoria, perché stabilisce una distinzione, che non ha alcun fondamento, di fatto e giuridico, tra diverse categorie di personale, parimenti assorbite nel nuovo Ministero.

DIRITTO

1. Il bando appare illegittimo e discriminatorio, perché tratta in modo diverso i lavoratori dei due enti confluiti nel MATTM. Agli ex dipendenti del Ministero dell'Ambiente riconosce l'anzianità pre-1999, agli ex dipendenti del Ministero del Lavoro non la riconosce.

La norma contestata è l'art. 7 del bando, comma 3, laddove vengono elencati i titoli valutabili. Al punto 1a) si legge:

1.a) *Attività svolta nel Ministero anche in posizione di comando e/o distacco, nonché nelle strutture confluite in esso.*

*Il punteggio relativo tiene conto anche del servizio prestato presso la Direzione Generale per la Difesa del Suolo, dell'ex Ministero dei Lavori Pubblici, **a far data dal 14 settembre 1999** (data di entrata in vigore del d.lgs. n.300 del 30 luglio 1999) e dell'Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare, dell'ex Ministero della Marina Mercantile, a far data dall'1 gennaio*



1994 (data di entrata in vigore della legge n. 537 del 24 febbraio 1993), nonché delle attività svolte nei periodi di comando e/o distacco prestati presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dal personale successivamente inquadrato nei ruoli di questo Ministero”.

“1.b) Attività svolta in altra P.A. anche in posizione di comando dal MATTM.

Il medesimo periodo di attività svolta non potrà essere conteggiato contemporaneamente al punto 1.a ed al punto 1.b.”

Nella tabella allegata al bando si legge che il punto 1a) attribuisce 0,80 punti/anno, mentre il punto 1b) attribuisce solo 0,30.

Le tabelle 1.a) sono infatti quelle che riguardano il **servizio prestato nell'Amministrazione di appartenenza** per il quale è attribuito un punteggio di 0,80 per anno mentre al **servizio presso altra P.A.** (tabelle 1.b) è attribuito un punteggio di 0,3 per anno.

Il criterio adottato lede ingiustamente la posizione dei ricorrenti.

Essi sono stati tutti assunti, alle dipendenze della ex D.G. per la Difesa del suolo dell'ex Ministero dei lavori pubblici, prima del 1999. Taluni dal 1992, ed altri anche precedentemente (Maria Grazia Picone, Marina Colaizzi). Tale D.G. è andata poi a costituire unitamente alle strutture dell'ex Ministero dell'Ambiente soppresso il neoistituito MATTM.

Ebbene, da quanto appare, sembra **che solo il periodo a far data dal 14 settembre 1999, sia computato ai fini del punteggio 1a)** , mentre i periodi pregressi sarebbero valutati diversamente.

In pratica, mentre agli ex dipendenti del Ministero dell'Ambiente, il periodo precedente all'istituzione del MATTM, sarebbe computato interamente, come svolto nell'attuale amministrazione, per gli ex dipendenti del ministero dei Lavori Pubblici (i quali tecnicamente svolgono esattamente i medesimi compiti che hanno sempre svolto nel quadro della difesa del suolo) il periodo pre 1999 si computerebbe come **“servizio presso altra P.A.”.**



Ciò è sommamente ingiusto, perché stabilisce differenze del tutto immotivate tra due categorie di lavoratori nella identica situazione.

2. Si noti che è solo con il d.lgs n. 300 del 30 luglio 1999, art. 35 comma 1 che “E' istituito il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio”.

Trattasi quindi di ente, prima inesistente, che eredita compiti e funzioni da altri enti preesistenti.

Si tratta di un fenomeno consueto di successione tra enti pubblici, che viene definito “successione per assorbimento” laddove nel caso di una estinzione del soggetto originario con connesso trasferimento di strutture organizzative (sotto forma di fusioni, incorporazioni, smembramenti ecc..) genera una successione in *universum jus*.

Insomma è del tutto illegittimo, dal punto di vista del diritto del lavoro distinguere il periodo lavorativo svolto prima e dopo l'assorbimento. Giuridicamente non può che essere equiparato, ai fini dell'anzianità di servizio, in modo del tutto analogo a quanto avviene laddove un' azienda privata venga acquistata da un nuovo proprietario, oppure in caso di cessione delle quote sociali. Non cambia il tipo di lavoro, non cambia la funzione, non cambiano gli specifici compiti. Il mutamento è soltanto virtuale, cambiando unicamente il centro di imputazione delle prestazioni.

3. Peraltro, nel caso di specie **la discriminazione** è ancor più immotivata, posto che ad alcuni lavoratori, provenienti da un ente (ex Ministero dell'Ambiente), parimenti soppresso, il servizio pre 1999 (e dunque pre istituzione MATTM) verrebbe invece valutato quale servizio svolto presso l'amministrazione attuale di appartenenza.

E' chiaro che il servizio svolto negli enti preesistenti deve essere valutato, egualmente, per tutto il personale assorbito dal nuovo ente. Tenendo presente



che non è il personale individualmente che è stato assorbito, ma l'intera unità organizzativa. Quindi i singoli lavoratori hanno svolto funzioni del tutto identiche, prima e dopo l'assorbimento. Se (e quando) hanno cambiato funzioni e incarichi, ciò non è avvenuto in ragione del cambio, meramente nominalistico, del soggetto pubblico.

Se si limita per i ricorrenti l'attribuzione del punteggio previsto dalla tabella 1.a al solo periodo di lavoro successivo al 14 settembre 1999, si genera una inaccettabile discriminazione tra il diverso personale assorbito. I ricorrenti si vedrebbero attribuire il punteggio di 0,80 per anno, previsto per il servizio prestato nell'Amministrazione di appartenenza (tabella 1.a), solo a far data dal 14 settembre 1999, mentre per il servizio prestato in precedenza presso la Direzione Generale del Suolo dell'ex Ministero dei Lavori Pubblici, il diverso ed inferiore punteggio di 0,3 per anno (tabella 1.b).

Ciò, a differenza di quanto previsto per il personale già dipendente dell'ex Ministero dell'Ambiente, che, pur nella medesima posizione giuridica dei nostri assistiti, vedrebbe assegnarsi il punteggio maggiore (0,80) per tutta la durata del servizio prestato alle dipendenze di entrambe le amministrazioni (e, quindi, sia per il periodo di lavoro, alle dipendenze del soppresso Ministero dell'ambiente che quello successivo alle dipendenze del MATTM).

Tale diversità di trattamento è ingiusta, immotivata e contraria alla legge.

Si ricorda che il decreto Lgs n. 300/99, istitutivo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha stabilito espressamente che *“Al Ministero sono trasferite con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o agenzie...”* (art.35, commi 1-3).

L'articolo 55, comma 1, lett. a) e b) del medesimo decreto, nel dettare i tempi di attuazione della nuova normativa, ha previsto che, con decorrenza dalla nomina del primo Governo successivo alla sua in vigore, è istituito il nuovo Ministero



dell'ambiente e della Tutela del territorio e, contestualmente sono soppressi sia il Ministero dell'ambiente sia il Ministero dei lavori pubblici.

E' del tutto evidente che, in base alla normativa richiamata, il nuovo Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio **è un soggetto nuovo e diverso sia dal precedente Ministero dell'ambiente sia dal Ministero dei lavori pubblici,** entrambi soppressi, dei quali eredita le competenze, le funzioni ed il relativo personale.

Rispetto a tale nuovo soggetto, il personale delle due Amministrazioni sopresse si trova, ovviamente, nella medesima posizione giuridica.

Nell'ambito del nuovo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, lo svolgimento delle funzioni della difesa e dell'assetto del territorio, prima di competenza della Direzione Generale della Difesa del Suolo presso il Ministero dei Lavori Pubblici, cui erano e sono ancora assegnati i nostri assistiti, hanno assunto una rilevanza fondamentale nella definizione della competenza dell'attuale Ministero, sin dal momento della sua istituzione (art. 35 lett. e del d.lgs 300/99).

4. Alla luce di quanto esposto, non vi è, dunque, alcuna motivazione che giustifichi, per il riconoscimento della Peo (progressione economica orizzontale), l'attribuzione di un punteggio diverso per gli anni di servizio prestati in favore della Direzione Generale della Difesa Suolo del Ministero dei Lavori Pubblici, rispetto al punteggio previsto per gli ex dipendenti del Ministero dell'Ambiente, in relazione all'attività lavorativa prestata prima dell'istituzione del MATTM.

L'esperienza maturata in esecuzione del contratto di lavoro da parte dei dipendenti delle due Amministrazioni sopresse conferisce loro il diritto ad una valutazione paritaria dell'anzianità di servizio maturata.

Giova precisare, in proposito, che l'anzianità di servizio non è che un dato di fatto, legato al decorso del tempo, il quale assume rilevanza giuridica nell'ambito



di un rapporto di lavoro in forza della presunzione secondo cui, quanto più un dipendente acquisisce esperienza nello specifico settore in cui è impiegato, tanto più ne aumentano professionalità e rendimento, ciò che attribuisce evidentemente un valore aggiunto alla qualità della prestazione resa a vantaggio e per l'utilità del datore di lavoro.

Ed invero, all'anzianità di servizio si correlano gli istituti retributivi preordinati a remunerare la crescita professionale del lavoratore nel settore nel quale effettua la prestazione: nel settore privato gli scatti di anzianità, nel pubblico impiego privatizzato le progressioni orizzontali di carriera, entrambi comunque funzionali a proporzionare la retribuzione alla qualità e quantità del lavoro svolto in conformità ai dettami rinvenientesi dall'art. 36 della Costituzione.

Nel caso di specie quindi, il titolo valutabile non è l'anzianità come aspetto formale, legato alla 'dipendenza' da un determinato datore di lavoro, ma un dato sostanziale consistente nell'avere accumulato esperienza in un certo tipo di lavoro. I ricorrenti, dopo il 1999 hanno continuato ad occuparsi di difesa del suolo, nella medesima misura e con le stesse modalità con cui avveniva in precedenza. Quindi è proprio in termini sostanziali che l'anzianità precedente al mutamento giuridico deve essere equiparata.

5. Chiariti questi aspetti, è evidente come il periodo di lavoro prestato dai dipendenti delle due Amministrazioni soppresse, che hanno poi continuato a svolgere le medesime mansioni in favore del MATTM, nell'ambito dei rispettivi settori, entrambi ricompresi nelle funzioni del nuovo Ministero, debba essere valutato allo stesso modo.

Con il presente ricorso si chiede quindi in primo luogo **un accertamento dichiarativo**, utile anche *pro futuro*, al fine di chiarire che, ai fini dell'anzianità di servizio sono equiparati i periodi pregressi di lavoro presso la Direzione Generale della Difesa del Suolo, ed i periodi presso il soppresso Ministero dell'Ambiente.



In secondo luogo, si chiede di intervenire in via di urgenza sulla clausola del bando di cui trattasi.

Essa recita: 1.a) *Attività svolta nel Ministero anche in posizione di comando e/o distacco, nonché nelle strutture confluite in esso.*

Il punteggio relativo tiene conto anche del servizio prestato presso la Direzione Generale per la Difesa del Suolo, dell'ex Ministero dei Lavori Pubblici, “a far data dal 14 settembre 1999 (data di entrata in vigore del d.lgs. n.300 del 30 luglio 1999)” e dell'Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare, dell'ex Ministero della Marina Mercantile, a far data dall'1 gennaio 1994 (data di entrata in vigore della legge n. 537 del 24 febbraio 1993), nonché delle attività svolte nei periodi di comando e/o distacco prestati presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dal personale successivamente inquadrato nei ruoli di questo Ministero”

L'inciso “**a far data dal 14 settembre 1999** (data di entrata in vigore del d.lgs. n.300 del 30 luglio 1999)” va annullato, ovvero dichiarato nullo, o comunque si chiede che se ne ordini la disapplicazione.

Ciò che più conta è che si ordini al Ministero convenuto di non tenerne conto nell'attribuzione dei punteggi.

E', infatti, conforme ai principi di uguaglianza e non discriminazione sanciti dalla nostra Costituzione e dalla normativa comunitaria, ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto nella tabella di cui al punto 1.a, che ai ricorrenti ex Dipendenti della D.G. per la Difesa del Suolo, debba essere **considerata l'anzianità di servizio maturata per tutto il loro rapporto di lavoro, sin dal momento dell'assunzione** alle dipendenze della citata Direzione Generale sino ad oggi.

Sull'istanza cautelare

La portata del *fumus boni iuris* è evidenziata dalle motivazioni di merito sopra enunciate.



Come già precisato, nella fattispecie *de qua* è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente, che potrebbe comportare una grave lesione del diritto soggettivo dei ricorrenti all'inserimento nelle graduatorie per la progressione orizzontale di cui al bando.

Quanto al *periculum*, si segnala che la domanda dovrà essere inviata entro il 29 novembre 2019, e che le progressioni verranno stabilite ed erogate **entro l'anno 2019**. Dunque la valutazione e la redazione della graduatoria avverrà con immediatezza, e gli aumenti stipendiali, concessi solo al 50% dei dipendenti, potrebbero essere riconosciuti ad altri lavoratori, generando un incolpevole affidamento.

E' quindi essenziale che nella fase di valutazione vengano attribuiti i corretti punteggi ai ricorrenti.

Tale situazione potrebbe generare un pregiudizio non riparabile se non attraverso il legittimo, ancorché provvisorio, inserimento nelle graduatorie in parola con il punteggio corretto. A tal fine si insiste per l'accoglimento dell'istanza cautelare.

In conclusione, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dalla ricorrente, nonché la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile, giustificano ora la richiesta tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, qualora tardivamente emanato, si rivelerebbe di fatto inutile, poiché il diritto soggettivo *de quo* sarebbe stato già leso nelle more del giudizio ordinario.

Tutto ciò premesso e considerato, i ricorrenti, come in epigrafe rappresentati, difesi e domiciliati,



CHIEDONO

al Tribunale Civile di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, assunti i provvedimenti di legge, di

In via cautelare ed immediata:

-per tutto quanto esposto in fatto ed in diritto, con decreto ed inaudita altera parte, o con ordinanza, previa audizione delle parti, **disporre la sospensione dell'efficacia della clausola del bando** (art.7, comma 3, punto 1a), nella parte in cui prevede che il relativo punteggio venga attribuito solo “*a far data dal 14 settembre 1999 (data di entrata in vigore del d.lgs. n.300 del 30 luglio 1999)*”, **con conseguente ordine all'amministrazione resistente** di attribuire il punteggio indicato dal medesimo comma 3, 1a), anche per il servizio prestato dai ricorrenti nel periodo precedente a tale data presso il soppresso Ministero dei Lavori Pubblici, successivamente confluito nel MATTM, ovvero voglia pronunciare i provvedimenti necessari ed idonei a far cessare immediatamente la condotta pregiudizievole.

Nel merito

assunti i provvedimenti di legge e previa fissazione della udienza di discussione della causa ex art.415 c.p.c., respinta ogni contraria istanza e deduzione, con sentenza esecutiva da emettersi nei confronti Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (C.F. 97047140583.), in persona del Ministro *pro tempore*, di

- **accertare e dichiarare**, per tutto quanto esposto in fatto ed in diritto, che il periodo lavorativo svolto dai ricorrenti alle dipendenze del soppresso Ministero dei Lavori pubblici, prima del 14 settembre 1999 deve essere valutato ai fini dell'anzianità di servizio nella procedura Peo, come servizio svolto presso l'ente di attuale appartenenza,
- **accertare e dichiarare**, per tutto quanto esposto in fatto ed in diritto, l'illegittimità / nullità / inefficacia clausola del bando (art.7, comma 3, punto 1a),



nella parte in cui prevede che il relativo punteggio venga attribuito solo “*a far data dal 14 settembre 1999 (data di entrata in vigore del d.lgs. n.300 del 30 luglio 1999)*),

- **conseguentemente disporre** la disapplicazione del provvedimento medesimo *in parte qua*, **e ordinare** all'amministrazione resistente di attribuire ai ricorrenti ai fini del loro corretto posizionamento in graduatoria, il punteggio indicato dall' art.7 comma 3, 1a) del bando anche per il periodo di lavoro dagli stessi prestato presso il soppresso Ministero dei Lavori Pubblici prima del 14 settembre 1999, quale servizio prestato in favore dell'attuale Amministrazione di appartenenza;
- nella denegata ipotesi in cui, in pendenza di giudizio fosse pubblicata la graduatoria dei dipendenti ammessi alla progressione economica orizzontale sulla base dell'attuale formulazione del bando per cui è causa, **ordinare** al Ministero resistente di adeguare la graduatoria attribuendo ai ricorrenti, per il periodo di lavoro dagli stessi prestato prima del 14 settembre 1999 presso il soppresso Ministero dei Lavori Pubblici, il punteggio previsto dall'art.7 comma 3, 1a del bando quale servizio prestato in favore dell'amministrazione di attuale appartenenza.

In via subordinata, nel merito,

- **accertare e dichiarare**, per tutto quanto esposto in fatto ed in diritto, il diritto dei ricorrenti ad una valutazione paritaria (stesso punteggio) dell'anzianità di servizio dagli stessi maturata, prima del 14 settembre 1999, presso il soppresso Ministero dei Lavori pubblici, rispetto a quella maturata, nello stesso periodo, dai dipendenti del soppresso Ministero dell'ambiente, prima dell'istituzione del MATTM cui entrambe le amministrazioni sopresse sono confluite.
- In ogni caso, per tutto quanto esposto in fatto ed in diritto, **accertare e dichiarare** l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, **e per l'effetto condannare** parte resistente al risarcimento dei danni tutti *subiti e subendi* dai ricorrenti, con particolare riferimento al danno da mancato guadagno



e/o perdita di *chances* oltre al pregiudizio per la vita lavorativa dei medesimi ricorrenti, danni da determinarsi equitativamente in via di giustizia.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato.

Si producono:

1. D.lgs n. 300/1999
2. DPCM 10 aprile 2001
3. D.D. 72.R-31.07.200-Dotaz. Organica MAT*TM
4. Stato matricolare dei ricorrenti ed ultimi prospetti paga dei ricorrenti
5. Bando Peo del 15 novembre 2019.

Roma/, 21 novembre 2019

Avv. Pietro Adami

Avv. Annalisa Elia

Attestazione di conformità

Io sottoscritto avv. Pietro Adami, attesto ad ogni effetto di legge che la presente copia informatica del ricorso è conforme all'originale presente nel fascicolo informatico della causa RGN 39920/2019 - Tribunale di Roma - Sezione Lavoro- dal quale è stata estratta
avv. Pietro Adami

